

ES



10041/117

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIO RAGONESI

- Presidente -

Dott. MAGDA CRISTIANO

- Consigliere -

Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE

- Consigliere -

Dott. CARLO DE CHIARA

- Consigliere -

Dott. MARIA ACIERNO

- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 11428-2014 proposto da:

(omissis), elettivamente domiciliato in (omissis)

(omissis) presso lo studio dell'avvocato

(omissis), che lo rappresenta e difende giusta mandato

a margine del ricorso;

- *ricorrente* -

contro

FALLIMENTO DELLA (omissis) SRL;

- *intimato* -

avverso la ^{decreto} sentenza n. 789/2014 del TRIBUNALE di NAPOLI,
depositata l'01/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA
ACIERNO.

Oggetto

FALLIMENTO

U.d. 20/01/2017 - CC

R.G.N. 11428/2014

Rep.

10041

823
/x

FATTO E DIRITTO

In ordine al procedimento recante il numero di R.G. 11428 del 2014 si osserva:

Il Tribunale di Napoli ha rigettato l'opposizione allo stato passivo proposto da (omissis) in ordine ad un suo credito retributivo (due mensilità ed il Tfr per E.7.662.) per aver lavorato come operaio di quinto livello per la società fallita s.r.l. (omissis) dal 2002 al 2006.

Secondo il giudice del merito l'opponente non ha fornito idonea prova documentale avendo prodotto le buste paga ed i CUD ma non il certificato contributivo INPS da quale desumere l'esistenza e l'effettiva durata del rapporto di lavoro subordinato.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il (omissis) deducendo violazione dell'art. 2697 cod. civ. sul rilievo di aver provato adeguatamente l'esistenza e la durata del rapporto oltre che l'ammontare del credito avendo prodotto oltre a 29 buste paga anche i modelli CUD dal 2003 al 2007 (relativi all'intera durata del rapporto) ed alla lettera di licenziamento.

La censura è manifestamente fondata dal momento che effettivamente la documentazione prodotta comprova l'esistenza, la durata e la retribuzione relativa al rapporto. In particolare i modelli CUD di provenienza pubblica integrano i requisiti di prova documentale richiesta al fine dell'opponibilità della prova scritta di un credito al fallimento anche in ordine al parametro di cui all'art. 2704 cod. civ.

In ordine alla efficacia probatoria delle buste paga si segnala infine la recente pronuncia di questa sezione così massimata: *"In tema di accertamento del passivo fallimentare, le copie delle buste paga rilasciate al lavoratore dal datore di lavoro, ove munite, alternativamente, della firma, della sigla o del timbro di quest'ultimo, hanno piena efficacia probatoria del credito insinuato alla stregua del loro contenuto, obbligatorio e penalmente sanzionato, né la sottoscrizione "per ricevuta" apposta dal lavoratore implica, in modo univoco, l'intervenuto pagamento delle somme indicate nei menzionati prospetti"* .(Cass. 17413 del 2015).

In conclusione il ricorso deve essere accolto e il provvedimento impugnato cassato con rinvio al Tribunale di Napoli in diversa composizione.

Così deciso nella camera di consiglio del 20 gennaio 2017

Il Presidente

(Dr. Vittorio Ragonesi)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 20 APR. 2017

Il Funzionario Giudiziario
Dot.ssa Sabrina Pacitti

Il Funzionario Giudiziario
Sabrina PACITTI